

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6897 R</b>	3 giugno 2014	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## **della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 14 gennaio 2014 riguardante la nuova legge sul turismo (LTur) e stanziamento di un credito quadro di fr. 24'000'000.-- per il finanziamento delle attività svolte dall' Agenzia turistica ticinese nel quadriennio 2015-2018**

I.	INTRODUZIONE .....	3
II.	I LAVORI PREPARATORI .....	3
1.	Esito consultazione .....	4
2.	Risposte consultazione .....	4
III.	LE PREMESSE .....	5
IV.	GLI ASPETTI INTRODUTTIVI .....	5
V.	LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA .....	5
1.	Gli obiettivi principali in sintesi .....	5
2.	Nuovi compiti e competenze regionali.....	5
3.	Contributi di legge per le OTR.....	6
4.	Nuovi compiti e competenze cantonali.....	6
5.	Flussi finanziari di legge.....	7
6.	Mezzi finanziari e governance ATT .....	8
VI.	I LAVORI COMMISSIONALI .....	9
1.	Nomina relatore, costituzione e attività Sottocommissione, esame commissionale.....	9
2.	Aspetti oggetto di approfondimento e di richieste di chiarimenti al Consiglio di Stato.....	9
A.	Forma giuridica e statuto dell'ATT .....	10
a.	Possibile evoluzione del Consiglio d'amministrazione e della proprietà dell'ATT.....	10
b.	Composizione del consiglio d'amministrazione dell'ATT e apparente sovranrappresentanza delle associazioni di categoria .....	10
c.	Rappresentanza in seno al consiglio d'amministrazione dell'ATT in base all'art. 762 CO .....	10
d.	Statuti dell'ATT.....	10
B.	Organico dell'ATT .....	11
C.	Consiglio d'amministrazione delle OTR.....	11
D.	Coordinamento fra le OTR e fra queste e l'ATT .....	11

E.	Collaborazioni con altri attori .....	13
a.	Enti regionali di sviluppo (ERS) .....	13
b.	Svizzera Turismo .....	14
c.	Altre attività .....	14
F.	Dimensioni delle OTR .....	14
G.	Salvaguardia del territorio .....	14
H.	Transizione dall'ETT all'ATT .....	14
I.	Finanziamento delle infrastrutture turistiche .....	15
J.	Credito quadro per il finanziamento di investimenti turistici .....	15
K.	Possibili problemi legati agli importi massimi previsti per il finanziamento di progetti d'investimento (art. 26 cpv. 4 e art. 28 cpv. 1 LTur) .....	15
L.	Cumulatività o meno dei sussidi per investimenti strutturali concessi sulla base della LTur con sussidi previsti da altre leggi settoriali .....	18
M.	Obbligo di restituzione dei sussidi in caso di alienazione con lucro (art. 34 LTur).....	19
3.	Disegno di legge allegato al messaggio governativo e modifiche proposte dalla Commissione .....	19
VII.	CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO .....	26
VIII.	ATTI PARLAMENTARI .....	28
IX.	CONCLUSIONI .....	28
	DISEGNO DI LEGGE SUL TURISMO (LTUR) .....	29
	ALLEGATO - MODIFICA DI LEGGI .....	41
	DISEGNO DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LO STANZIAMENTO DI UN CREDITO QUADRO DI FR. 24'000'000.-- IN BASE ALLA LEGGE SUL TURISMO DEL XXX PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AGENZIA TURISTICA TICINESE SA NEL QUADRIENNIO 2015-2018 .....	43
	DISEGNO DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL' AGENZIA TURISTICA TICINESE SA .....	44

## **I. INTRODUZIONE**

Con il messaggio governativo n. 6897 del 14 gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio per esame la nuova legge sul turismo (LTur).

Il disegno di nuova legge sul turismo e la richiesta di credito quadro necessario al funzionamento della nuova organizzazione turistica, hanno come obiettivo quello di soddisfare al meglio, con strutture professionali e specializzate, i bisogni del turista.

Si tratta del terzo disegno di legge dopo quello del 19 novembre 1970 e quello del 30 novembre 1998, attualmente in vigore.

## **II. I LAVORI PREPARATORI**

Dal 2009 si è iniziato a lavorare per creare le premesse di una revisione totale dell'attuale legge sul turismo, entrata in vigore nel 2000. L'implementazione di una nuova organizzazione turistica cantonale è nel frattempo diventata un obiettivo specifico delle linee direttive 2012-2015.

Il messaggio della nuova legge sul turismo (LTur) è stato preceduto da un lungo lavoro preparatorio che ha coinvolto tutti i soggetti legati, direttamente o indirettamente, al settore. I dettagli e le argomentazioni relative alla nuova organizzazione turistica cantonale sono presentati nel *rapporto finale del gruppo tecnico per la revisione della legge sul turismo* del novembre 2013, che consente di comprendere in maniera esaustiva, anche grazie a rappresentazioni grafiche, gli aspetti organizzativi e finanziari della nuova organizzazione, così come i passi fondamentali per la sua entrata in vigore.

Questo documento, per volontà del Consiglio di Stato, è da considerarsi parte integrante del messaggio governativo.

Il risultato, come lo dimostrano anche i riscontri positivi della consultazione, è "un progetto solido e lungimirante che permetterà alla futura struttura organizzativa di rispondere in modo ottimale alle mutate esigenze e aspettative del mondo turistico" (così il Consiglio di Stato, a pag. 3 del messaggio).

## 1. Esito consultazione

<b>Totale destinatari consultazione</b>	<b>167</b>	<b>100%</b>
<b>Totale risposte</b>	48	29%
<b>Comuni totali</b>	64	47%
<b>Enti turistici</b>	11	100%
<b>Enti regionali per lo sviluppo</b>	3	75%
<b>Associazioni di categoria</b>	5	71%
<b>Associazioni varie</b>	2	100%
<b>Partiti in GC</b>	2	29%
<b>Altri partiti</b>	1	
<b>Condivisione generale</b>	47	<b>98%</b>

## 2. Risposte consultazione

<b>Domande</b>	<b>Sì (%)</b>	<b>NO (%)</b>
1. Condividete i due <b>principi generali</b> della nuova organizzazione turistica?	<b>47 (98%)</b>	1 (2%)
2. Condividete il modello territoriale che prevede la creazione di <b>quattro Organizzazioni</b> turistiche regionali?	<b>45 (94%)</b>	3 (6%)
3. Condividete il <b>finanziamento</b> dell'Agenzia turistica ticinese principalmente tramite un credito quadro cantonale (6 milioni di franchi all'anno) e delle Organizzazioni turistiche regionali tramite le tasse turistiche (circa 20 milioni di franchi all'anno)?	<b>46 (96%)</b>	2 (4%)
4. Condividete la <b>forma giuridica</b> e l'organizzazione interna delle Organizzazioni turistiche regionali e dell'Agenzia turistica ticinese?	<b>45 (94%)</b>	3 (6%)

### III. LE PREMESSE

Riguardo alle premesse che hanno portato all'elaborazione del messaggio n. 6897 si rimanda integralmente al relativo capitolo ("Premesse") della proposta governativa.

### IV. GLI ASPETTI INTRODUTTIVI

In merito alle modalità di lavoro, alle particolarità dell'anno di transizione 2014 e alla strategia a sostegno degli investimenti turistici si rimanda integralmente al capitolo "I. Introduzione" (pagg. 3-6) del messaggio governativo.

### V. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA

#### 1. Gli obiettivi principali in sintesi

Gli obiettivi principali della riforma si possono riassumere come segue (cfr. messaggio, pag. 6):

- Gestione, sviluppo e promozione efficace ed efficiente del **prodotto turistico**.
- **Economie di scala**: riduzione del numero degli attuali ETL tramite integrazione/ aggregazione in unità più grandi.
- Ottimizzazione della "**governance**" del sistema turistico.
- **Coordinamento** tra le varie organizzazioni turistiche.
- **Professionalizzazione**: necessità e possibilità di impiegare specialisti nei centri di competenza.
- Dotazione di **mezzi finanziari adeguati** ai compiti.

La nuova organizzazione prevede la suddivisione dei compiti tra le **Organizzazioni turistiche regionali (OTR)**, chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti turistici e nella loro promozione e commercializzazione, e l'**Agenzia turistica ticinese SA (ATT)**, a supporto delle destinazioni turistiche. Questa società, che sostituirà l'attuale Ente ticinese per il turismo (ETT), dovrà in particolare elaborare le linee guida turistiche cantonali in collaborazione con le OTR, svolgere compiti di coordinamento, di marketing, realizzare strategie promozionali mirate e sviluppare progetti turistici strategici. Il modello proposto permette di avere una condivisione della strategia turistica a livello regionale e cantonale, definita esplicitamente nei piani strategici delle OTR e dell'ATT. Per i dettagli relativi alla nuova organizzazione e al nuovo modello di finanziamento si rimanda integralmente alle pagg. 6-8 del messaggio governativo.

Si ritiene utile proporre in questa sede alcune considerazioni riassuntive e rappresentazioni grafiche delle nuove modalità organizzative e di finanziamento.

#### 2. Nuovi compiti e competenze regionali

Le **Organizzazioni turistiche regionali (OTR)** saranno competenti per:

- **Commercializzazione e promozione turistica** per la propria **regione** e gestione dei **marchi turistici locali e regionali**.

- Creazione di **centri di competenza** per i campi d'attività strategici, con uno specifico **team di progetto** e un **budget** adeguato.
- Sviluppo e gestione di **nuovi prodotti turistici regionali**.
- **Piano strategico e finanziario quadriennale per la propria regione**, aggiornato annualmente.

Per i compiti attuali le OTR attingeranno alla tassa di soggiorno, al credito quadro dei sentieri e ai contributi comunali (come finora). Per il finanziamento dei nuovi compiti di marketing le OTR attingeranno alla tassa di promozione turistica (TPT). Per lo sviluppo di specifici progetti e dei centri di competenza potranno attingere a contributi della politica economica regionale. Dato che la tassa di promozione non sarà più di competenza dell'Ente cantonale, ma per l'80% delle OTR, quest'ultime avranno maggiori mezzi finanziari rispetto all'attuale sistema. Dovranno, di converso, svolgere anche nuovi compiti, come ad esempio la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici regionali. La riforma permetterà di valorizzare le destinazioni più frequentate e incentiverà un riposizionamento della politica turistica delle regioni montane, rafforzando l'intero sistema turistico cantonale.

### 3. Contributi di legge per le OTR

I contributi di legge per le OTR saranno i seguenti:

Organizzazioni turistiche regionali	Tassa di soggiorno	Contributi comunali	Legge Sentieri	Totale senza TPT = ricavi attuali	TPT (80%)	Totale 2015 = ricavi futuri
Lago Maggiore e Valli	7.7	1.2	0.4	<b>9.3</b>	2.1	<b>11.4</b>
Luganese	4.0	0.7	0.2	<b>4.9</b>	1.2	<b>6.1</b>
Bellinzona e Alto Ticino	1.9	0.2	0.4	<b>2.5</b>	0.3	<b>2.8</b>
Mendrisiotto	0.6	0.1	0.1	<b>0.8</b>	0.2	<b>1.0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>14.2</b>	<b>2.2</b>	<b>1.1</b>	<b>17.5</b>	<b>3.8</b>	<b>21.3</b>

Importi in milioni di CHF - Base di calcolo: pernottamenti 2011 - TPT = Tassa di promozione turistica: è pagata dal datore di alloggio e dagli esercizi pubblici senza alloggio ed è vincolata per la promozione.

### 4. Nuovi compiti e competenze cantonali

L'**Agenzia turistica ticinese SA (ATT)** avrà la competenza per:

- **Ricerche di mercato**.
- **Promozione a supporto** delle destinazioni.
- Sviluppo e gestione di **prodotti turistici sovra-regionali**.
- **Coordinamento** fra le destinazioni.

L'ATT sarà finanziata tramite un credito quadro cantonale, una quota parte della tassa sulle case da gioco, il 20% della tassa di promozione e un eventuale ulteriore finanziamento da parte delle OTR, se ritenuto opportuno e necessario. Inoltre, per lo sviluppo di progetti strategici potrà attingere ai fondi della politica regionale e, per la gestione di attività e servizi specifici, a fondi privati.


Il finanziamento cantonale garantirà la necessaria stabilità per svolgere al meglio le attività, indipendentemente dall'andamento dei pernottamenti.

Vi sarà un'importante effetto leva della riforma cantonale per le OTR, indipendentemente dalla forza finanziaria delle singole OTR, nella misura in cui la destinazione da sola non disporrebbe di sufficienti mezzi per attività di promozione in proprio. Il modello proposto permette quindi di attuare un'efficace politica di sostegno al turismo delle zone periferiche ad alto valore turistico, incentivando nel contempo un riposizionamento della politica turistica delle regioni montane, necessario in particolare anche a seguito dell'accettazione Iniziativa popolare federale "Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!"

Starà poi proprio alle OTR più piccole, grazie ai loro centri di competenza, dimostrare la qualità delle proprie prestazioni e attingere a ulteriori fondi pubblici (Comuni, politica economica regionale, ecc.) o privati.

## 5. Flussi finanziari di legge

I flussi finanziari di legge posso essere schematizzati nel modo seguente:




## 6. Mezzi finanziari e governance ATT

L'Agenzia turistica ticinese (ATT) disporrà di un budget annuo di base di circa 7.6 milioni di franchi, ai quali potranno aggiungersi, a secondo delle necessità, dei finanziamenti sulla base di mandati specifici da parte delle OTR oppure da parte del Cantone e della Confederazione tramite i fondi di politica economica regionale (per la gestione di progetti strategici di valenza cantonale). Inoltre si auspica che, grazie alle competenze che verranno acquisite, anche altri attori richiederanno delle prestazioni all'Agenzia, sia per quel che concerne lo sviluppo o la gestione di prodotti turistici sia per campagne e attività di marketing mirate.

Il finanziamento di base dell'Agenzia turistica ticinese sarà garantito all'80% dal credito quadro cantonale. Il credito quadro è destinato sia alle attività di promozione, sia allo sviluppo e alla gestione di progetti turistici sovraregionali. Questo credito quadro è superiore a quello attuale a favore dell'ETT, attualmente pari a 2 milioni di franchi annui. I motivi principali sono due:

- oltre alla promozione vengono finanziati anche lo sviluppo e la gestione di progetti sovraregionali e di progetti strategici per il turismo ticinese. Oggi proprio questi progetti faticano a trovare un finanziamento perché di fatto non sono di competenza di nessuno;
- viene aumentato il credito per il marketing, in quanto i mezzi oggi a disposizione non sono sufficienti per essere competitivi sul mercato.





## **VI. I LAVORI COMMISSIONALI**

### **1. Nomina relatore, costituzione e attività Sottocommissione, esame commissionale**

La Commissione della gestione e della finanze nominò il relatore Carlo Luigi Caimi nella seduta del 21 gennaio 2014. Nella stessa seduta nominò una Sottocommissione per l'esame di dettaglio del messaggio governativo, coordinata da Carlo Luigi Caimi, con membri Nicola Brivio, Michele Foletti, Pelin Kandemir-Bordoli, Sergio Savoia e Marco Chiesa.

La Sottocommissione trattò il messaggio governativo nelle sue sedute del 28 gennaio 2014 (organizzazione dei lavori e prima discussione sugli aspetti da approfondire), dell'11 febbraio 2014 (presentazione messaggio e discussione), del 25 febbraio 2014 (audizione nel plenum della Commissione della gestione e delle finanze della Consigliera di Stato Laura Sadis, Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia, accompagnata dal Direttore della Divisione dell'economia, Stefano Rizzi, e del Capoufficio dell'Ufficio per lo sviluppo economico, Valesko Wild), del 18 marzo 2014 (inizio prima lettura del disegno di legge e esame risposte a domande poste al Consiglio di Stato il 17 febbraio 2014), del 1° aprile 2014 (conclusione prima lettura del disegno di legge e esame risposte a domande poste al Consiglio di Stato il 21 marzo 2014), del 15 aprile 2014 (inizio seconda lettura del disegno di legge e audizione di Raffaele De Rosa in merito al coordinamento fra politica economica regionale e politica turistica e alla collaborazione fra ERS e OTR), del 6 maggio 2014 (continuazione e conclusione seconda lettura del disegno di legge e esame della risposta del Consiglio di Stato alle domande formulate con lettera del 4 aprile 2014) e del 13 maggio 2014 (esame e approvazione bozza prodefinitiva del rapporto).

La Commissione della gestione e della finanze discusse la bozza del rapporto commissionale, allestita dalla Sottocommissione, il 27 maggio 2014, e firmò il rapporto il 3 giugno 2014.

### **2. Aspetti oggetto di approfondimento e di richieste di chiarimenti al Consiglio di Stato**

La Commissione e la Sottocommissione hanno effettuato diversi approfondimenti relativamente a specifiche tematiche trattate dal messaggio governativo, richiedendo al Consiglio di Stato chiarimenti su punti specifici.

In particolare si è trattato di avere indicazioni sul passaggio dall'ETT all'ATT (differenze tra la struttura e i compiti dell'attuale ETT e quelli della futura ATT; mancanza di una supervisione da parte di un'agenzia cantonale), sulla forma giuridica e lo statuto dell'ATT, sull'organico dell'ATT, sul Consiglio d'amministrazione delle OTR, sul coordinamento fra le OTR e fra queste e l'ATT, sulle collaborazioni con altri attori (Enti regionali per lo sviluppo, Svizzera Turismo), sulle dimensioni delle singole OTR, sul ruolo dell'ATT e delle OTR nella salvaguardia del territorio (nell'ambito del coordinamento delle loro strategie con tutte le politiche settoriali), sulla transizione da ETT a ATT, sul finanziamento delle infrastrutture turistiche, sul credito quadro per il finanziamento di investimenti turistici.

La Commissione ha ricevuto dal Consiglio di Stato, che si è avvalso dell'Ufficio per lo sviluppo economico del DFE per le due risposte del 26 febbraio 2014 (ris. gov. n. 964) e del 29 aprile 2014 (ris. gov. n. 1989), indicazioni dettagliate ed esaustive.

In questa sede si ritiene importante ricordare nel dettaglio le risposte fornite dall'Esecutivo cantonale relativamente ad alcune domande poste da Commissione e Sottocommissione. Di altri aspetti puntuali si dirà nei commenti alle singole proposte di modifica della LTur.

## **A. Forma giuridica e statuto dell'ATT**

### **a. Possibile evoluzione del Consiglio d'amministrazione e della proprietà dell'ATT**

La Sottocommissione si è interrogata su una possibile evoluzione della composizione del Consiglio d'amministrazione (CdA) e della proprietà dell'ATT. Secondo il Consiglio di Stato la proposta di Legge definisce in modo chiaro la proprietà e la composizione del CdA. Il numero delle OTR è definito per Legge e - all'atto di costituzione dell'ATT - i rapporti tra gli azionisti saranno regolati in un patto parasociale che ribadirà la ripartizione delle quote azionarie e sancirà il principio dell'incedibilità delle stesse. Il modello proposto è basato sul principio positivo della collaborazione: qualora questa dovesse venire meno all'interno dell'ATT, sono previsti diversi meccanismi di controllo e di sanzione. Se una situazione conflittuale dovesse persistere, la legge e i flussi finanziari dovrebbero essere rivisti.

Il modello permette una flessibilità per quel che riguarda le associazioni di categoria, in particolare in caso di fusione o decisione di non partecipazione all'ATT. In questo caso il Cantone riprenderebbe il seggio lasciato libero nel CdA, mentre le associazioni restanti riprenderebbero le azioni liberate.

### **b. Composizione del consiglio d'amministrazione dell'ATT e apparente sovrarappresentanza delle associazioni di categoria**

La Sottocommissione si è posta la domanda a sapere se altri soggetti avrebbero potuto entrare in considerazione nella composizione del CdA dell'ATT rispettivamente se non vi sia una sovrarappresentanza delle associazioni di categoria nel CdA. Secondo il Consiglio di Stato il modello prevede che tutti gli attori che finanziano, tramite la tassa di promozione turistica (TPT), la società cantonale partecipino alla sua gestione. Questo permette di avere una condivisione e una presa di responsabilità da parte di tutti gli attori sugli obiettivi da perseguire e sui risultati ottenuti. Di converso, altre organizzazioni del settore turistico e para-turistico che non partecipano al finanziamento tramite la TPT non possono fare parte del Consiglio d'amministrazione dell'ATT.

Il fatto che ogni OTR abbia diritto ad un solo membro di CdA permette di avere lo stesso peso a livello decisionale, anche se la forza finanziaria della singola OTR è differente (principio di solidarietà), permettendo così di valorizzare al meglio le realtà presenti sull'intero territorio cantonale. In questo modo anche le destinazioni con mezzi finanziari più limitati, potranno approfittare di un importante effetto leva, dal momento che con un contributo minimo saranno comproprietarie di una loro società con un importante budget a disposizione che potrà così valorizzare tutte le componenti del territorio cantonale.

Il fatto che le associazioni di categoria abbiano diritto a tre membri è inoltre motivato dalla volontà di attingere a competenze specifiche del settore.

### **c. Rappresentanza in seno al consiglio d'amministrazione dell'ATT in base all'art. 762 CO**

La Sottocommissione si è interrogata sulle modalità di nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione dell'ATT in base all'art. 762 CO. Secondo l'Esecutivo cantonale, oltre all'articolo di legge che definisce la rappresentanza, anche lo statuto dell'ATT definirà che il solo Cantone potrà delegare liberamente i propri rappresentanti. Gli altri membri del CdA dovranno essere eletti dall'assemblea dell'ATT.

### **d. Statuti dell'ATT**

La Sottocommissione avrebbe gradito disporre della bozza degli Statuti dell'ATT, per verificare l'eventuale necessità di regolamentare in via normativa aspetti che non vi fossero contemplati. Il Consiglio di Stato ha comunicato che al momento lo statuto sociale non è ancora stato elaborato, in quanto si attende l'esito dell'esame e l'approvazione della

riforma. Osserva comunque che la legge è molto dettagliata e che lo statuto non potrà - ovviamente - regolare diversamente da quanto previsto nella legge. Per il resto, lo statuto sarà redatto dai servizi cantonali, con l'appoggio di un notaio.

### **B. Organico dell'ATT**

La Sottocommissione ha chiesto di avere indicazioni sul futuro organico dell'ATT. Il Consiglio di Stato ha ricordato nella sua presa di posizione che l'ATT non avrà minori competenze, bensì ne avrà di più dell'attuale ETT. Alcune attività verranno riprese dalle OTR, mentre l'ATT potrà dedicarsi ai nuovi compiti previsti dalla LTur e finanziati con il credito quadro. Proprio per le competenze e il ruolo specialistico che assumerà l'ATT, si prevedono riversamenti alla società cantonale da parte sia delle OTR che da privati per lo svolgimento di compiti specifici.

Inoltre l'ATT sarà in misura preponderante proprietà delle OTR, ragione per la quale quest'ultime avranno un interesse a sfruttare la loro agenzia specializzata, contribuendo al suo finanziamento.

Il budget della futura ATT corrisponderà almeno all'attuale budget dell'ETT.

Per le ragioni indicate, a breve termine non sono previste riduzioni dell'organico, fermo restando che la questione sarà primariamente di competenza della società.

### **C. Consiglio d'amministrazione delle OTR**

La Sottocommissione auspica che nella composizione del Consiglio d'amministrazione delle OTR si tenga conto anche delle competenze specifiche delle persone proposte. Il Consiglio di Stato condivide questo auspicio e reputa importante che anche a livello delle OTR siano garantite le necessarie competenze. Per quanto attiene all'ATT, ritenuto anche il suo ruolo cantonale, tale necessità è stata esplicitata. Diverso è il discorso per le OTR, enti pubblici con diritti di proprietà frammentati (chiunque può diventare socio e influenzare le scelte dell'ente) e con molteplici interessi da soddisfare. Ogni OTR definirà nel proprio statuto i criteri per la composizione del Consiglio di Amministrazione, tenendo in debita considerazione un'equa rappresentanza degli interessi del territorio. Non da ultimo, la presenza delle necessarie competenze in seno alle OTR sarà comunque garantita dalla - per gli ETL tradizionali - presenza delle associazioni di categoria.

### **D. Coordinamento fra le OTR e fra queste e l'ATT**

La Sottocommissione si è posta, vista l'importanza centrale di quest'aspetto, la questione a sapere come verrà assicurato il coordinamento fra le OTR e fra queste e l'ATT. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto nelle sue indicazioni che il sistema sarebbe debole se mancassero la collaborazione e le sinergie tra le OTR e tra queste e l'ATT.

Per rispondere a questa legittima preoccupazione la LTur prevede una serie di norme che permetteranno un controllo del modello:

#### **- l'art. 1 cpv. 3 LTur**

Questo articolo sancisce l'obbligo di collaborazione tra Stato e OTR. Qualora nell'ATT le OTR (o alcune OTR in collaborazione con le associazioni di categoria), che detengono la maggioranza dalla società, dovessero decidere strategie o azioni in manifesta opposizione alla volontà cantonale, questo principio non sarebbe più adempiuto e pertanto il contributo cantonale alla stessa ATT potrebbe essere messo in discussione.

**- l'art. 2 lett. c LTur**

L'ATT opera su mandato del Consiglio di Stato per l'adempimento dei compiti previsti all'art. 15 LTur. Qualora nell'ATT le OTR, che detengono la maggioranza della società, dovessero decidere strategie o azioni in manifesta opposizione alla volontà cantonale, il mandato cantonale previsto dall'art. 2 non sarebbe più adempiuto e pertanto il contributo cantonale alla stessa ATT potrebbe essere messo in discussione.

**- l'art. 11 LTur**

Il fatto che la strategia e il programma cantonale di marketing siano elaborati congiuntamente dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell'ATT garantisce un ottimale coordinamento. In caso contrario la strategia non potrebbe essere avallata dal CdA dell'ATT. Già oggi il direttore dell'ETT e i responsabili marketing degli ETL si coordinano per l'elaborazione della strategia marketing, senza riscontrare particolari problemi.

**- l'art. 13 lett. c), d), e), m) LTur**

L'art. 13 mette a disposizione del Consiglio di Stato diversi meccanismi di controllo in merito al corretto utilizzo del credito quadro (CQ). Il primo è la concessione di un credito quadro quadriennale, per il tramite del Parlamento. L'entità di questo credito quadro potrà essere stabilito analizzando come e quanto efficacemente sia stato utilizzato il CQ del periodo precedente.

Il più importante strumento di controllo è però rappresentato dalla lett. d) che prevede lo stanziamento e l'erogazione del contributo all'ATT in base al piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente. L'erogazione del contributo avverrà infatti in due (o più) rate annuali. L'erogazione delle rate, sulla base dei vari articoli citati nella presente nota, non avverrà se ci sono indizi di un utilizzo o di una volontà di utilizzo non conforme al mandato cantonale o una mancanza di collaborazione e di coordinamento fra le OTR. I rappresentanti del Cantone all'interno dell'ATT avranno anche il compito di segnalare eventuali distorsioni del sistema.

Un altro meccanismo di controllo è dato dal fatto che le OTR non potranno fare quello che vorranno, ma dovranno elaborare la loro strategia rispettando i criteri per l'elaborazione dei piani strategici secondo le indicazioni cantonali (lett. e). Questo per poter disporre di una strategia cantonale univoca e condivisa all'interno dell'ATT.

Infine, per valutare l'efficacia e le necessità finanziarie di tutto il sistema (OTR e ATT), in ossequio ai suoi compiti di vigilanza previsti alla lett. m), prima di sottoporre ogni quattro anni la nuova richiesta di credito quadro per l'ATT, il Consiglio di Stato potrà effettuare un audit esterno.

**- l'art. 15 LTur**

Questo articolo è essenziale sia per il coordinamento della strategia turistica cantonale, che per i meccanismi di controllo. La strategia deve infatti essere in linea con gli intendimenti cantonali, in particolare quello di aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate: sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi, sia nella loro promozione, come previsto all'art. 1 cpv. 2 LTur. Si ricorda inoltre che l'art. 1 cpv. 1 LTur recita espressamente che va sostenuto il turismo nel Cantone e non solo in parti di esso.

Qualora nell'ATT le OTR, che detengono la maggioranza della società, dovessero decidere strategie o azioni in manifesta opposizione alla volontà cantonale, il mandato cantonale previsto dall'art. 2 e ribadito all'art. 15 LTur non sarebbe più adempiuto e pertanto il contributo cantonale alla stessa ATT potrebbe essere messo in discussione.

## - l'art. 17 LTur

Anche questo articolo stabilisce che il contributo cantonale deve essere stanziato sulla base del piano strategico e finanziario.

Qualora l'ATT dovesse sostenere o manifestare l'intenzione di realizzare azioni in contrasto con il piano strategico e finanziario, il contributo cantonale all'ATT potrà essere messo in discussione.

Il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 24 milioni per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese SA per il periodo 2015-2018 ribadisce i seguenti meccanismi di controllo:

### **Articolo 2**

*Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione e l'erogazione del presente credito quadro in singoli crediti di impegno annuali tenuto conto del piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, presentato dall'Agenzia turistica ticinese SA.*

Con questa formulazione, qualora l'ATT dovesse sostenere o manifestare l'intenzione di realizzare azioni in contrasto con il piano strategico e finanziario, il contributo cantonale all'ATT potrà essere messo in discussione.

### **Articolo 3**

*Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di erogazione del contributo.*

Con questa formulazione, Il Consiglio di Stato può fissare ulteriori criteri per l'erogazione del contributo all'ATT, ciò che permette una flessibilità non indifferente, se si considerano tutti gli articoli sopra elencati.

L'erogazione delle rate cantonali all'ATT avviene solo dopo verifica della conformità e del grado di condivisione delle attività svolte e/o preventivate con il piano strategico e finanziario, nonché con gli obiettivi e i compiti definiti dalla legge.

Ogni quattro anni è inoltre data la possibilità di sottoporre l'ATT ad un audit esterno che, se ritenuto necessario, potrà essere esteso all'intera organizzazione turistica. Anche a livello nazionale, Svizzera Turismo è stata sottoposta nel 2010 ad un'analisi sull'efficacia dell'utilizzo dei mezzi pubblici investiti a favore del marketing.

## **E. Collaborazioni con altri attori**

La Sottocommissione si è domandata come verrà garantita la collaborazione con altri attori fondamentali attivi sul territorio cantonale. Il Consiglio di Stato ha fornito le seguenti indicazioni:

### **a. Enti regionali di sviluppo (ERS)**

La collaborazione delle OTR con gli ERS è esplicitata all'art. 14 cpv. 2 lett. a) e m) LTur. Nel messaggio sono stati inoltre dedicati due capitoli (III.2, III.3) alla collaborazione tra le OTR e altre organizzazioni di sviluppo regionale.

## **b. Svizzera Turismo**

Il coordinamento con Svizzera turismo è affidato in primis all'ATT, come previsto dall'art. 15 cpv. 2 lett. h) LTur. Inoltre Svizzera Turismo riconosce già oggi e riconoscerà anche in futuro il Ticino intero come regione turistica, rappresentata dall'ente cantonale.

## **c. Altre attività**

Tutti i progetti turistici di valenza strategica finanziati dallo Stato prevedono la partecipazione attiva da parte degli enti turistici e dell'ATT. Ad esempio per l'audiovisivo nella Fondazione Ticino Film Commission (cfr. messaggio governativo n. 6871 del 13 novembre 2013 e rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 6871 dell'8 aprile 2014; BU n. 22 del 22 aprile 2014, pag. 202 seg.) l'ente cantonale è socio fondatore e membro del consiglio di fondazione (seggio che sarà ripreso dall'ATT).

## **F. Dimensioni delle OTR**

La Sottocommissione si è domandata quale influenza avrà la dimensione delle singole OTR, dato che le quattro OTR che saranno create avranno dimensioni e forze molto diverse e che ciò potrebbe causare problemi di gestione. Secondo il Consiglio di Stato le quattro OTR non svolgeranno le stesse attività, ma dovranno concentrarsi sui propri punti di forza e sulle necessità dei turisti e degli attori presenti sul territorio (principio dei mattoni descritto nel capitolo 4.3 del rapporto del gruppo tecnico allegato al messaggio).

Il passaggio da 10 ETL a 4 OTR, seppur diverse tra di loro, migliorerà sensibilmente l'attuale organizzazione turistica, garantendo nel contempo la necessaria attenzione alle specificità regionali.

## **G. Salvaguardia del territorio**

La Sottocommissione si è posta la domanda a sapere quale sarà il contributo delle nuove entità alla salvaguardia del territorio. L'ATT e le OTR dovranno coordinare le loro strategie con tutte le politiche settoriali, incluse quelle riguardanti la salvaguardia del territorio, come previsto dall'art. 14 cpv. 2 lett. a) LTur. Va da sé che la salvaguardia del territorio è fondamentale per il turismo.

## **H. Transizione dall'ETT all'ATT**

La Sottocommissione si è domandata come avverrà la transizione dall'ETT all'ATT. Per un'ottimale gestione della transizione dall'ETT all'ATT - ha risposto il Consiglio di Stato - è stato costituito un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Divisione dell'economia e dell'ETT. A livello regionale, per la costituzione delle OTR sono attivi diversi gruppi di lavoro, sia tecnici che strategici. L'Ufficio per lo sviluppo economico segue attivamente i lavori e ha stanziato fondi a supporto del processo di riorganizzazione. Vengono inoltre attivati dei gruppi di lavoro ad hoc, composti dall'amministrazione cantonale e rappresentanti del settore, sui seguenti temi: piani strategici, regolamento LTur, notifiche pernottamenti e flussi finanziari. La pianificazione delle attività di marketing 2015 è coordinata tra l'ETT e tutti gli ETL.

Il tavolo operativo del turismo, dove siedono tutti i direttori degli enti turistici e un rappresentante degli enti regionali per lo sviluppo, segue costantemente i lavori.

La tempistica presentata nel messaggio è confermata, anche se è molto stretta e può essere mantenuta grazie all'importante impegno di tutti gli attori, che stanno lavorando in previsione dell'entrata in vigore del nuovo modello a gennaio 2015.

### ***I. Finanziamento delle infrastrutture turistiche***

La Sottocommissione si è posta diverse domande riguardo al finanziamento delle infrastrutture turistiche. Secondo il Consiglio di Stato la LTur prevede la possibilità di finanziare investimenti in infrastrutture turistiche che non siano di competenza abituale degli enti pubblici destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione (art. 26 LTur). Parchi botanici che rappresentano un'offerta turistica e che generano introiti diretti, possono beneficiare di sussidi cantonali, ritenuti i criteri all'articolo 30 LTur. Gli enti turistici sono inoltre direttamente coinvolti nella gestione di alcuni parchi botanici (Parco San Grato a Carona, Fondazione Parco Botanico del Gambarogno).

### ***J. Credito quadro per il finanziamento di investimenti turistici***

Il credito quadro 2015-2018 si concentrerà sugli investimenti alberghieri. I primi risultati del programma d'impulso confermano la necessità di continuare a finanziare investimenti alberghieri sia in modo mirato che ricercando nuovi modelli di collaborazione interaziendali. Si può sin d'ora affermare che a supporto degli investimenti alberghieri verrà presentato un mix di misure (formazione, condizioni quadro, incentivi per investimenti e ricerca di collaborazioni interaziendali) che farà capo a vari strumenti di finanziamento (Società svizzera di credito alberghiero, LTur, politica economica regionale, Innotour, CF Sud, ecc.). Si conferma che l'importo ipotizzato nel rapporto del gruppo tecnico, pari a fr. 3 milioni annui per il finanziamento di investimenti turistici, oltre ad essere in linea con l'utilizzo del credito quadro negli ultimi anni, dovrebbe essere adeguato al raggiungimento degli obiettivi.

Le condizioni per la concessione dei sussidi non subiranno modifiche sostanziali, anche se le procedure verranno ottimizzate, grazie alla prevista collaborazione con la società svizzera di credito alberghiero.

### ***K. Possibili problemi legati agli importi massimi previsti per il finanziamento di progetti d'investimento (art. 26 cpv. 4 e art. 28 cpv. 1 LTur)***

La Sottocommissione si è domandata se quanto statuito all'art. 26 cpv. 4 «il sussidio massimo per progetto è pari a un milione di franchi» e all'art. 28 cpv. 1 «il sussidio per progetti di cui all'art. 27, lett. a [investimenti strutturali] non può superare il 30% del costo preventivato per progetto», non rappresenti una limitazione eccessiva.

La Sottocommissione dubita che gli importi massimi di sussidio previsti per gli investimenti strutturali (si pensa in particolare alle strutture alberghiere, ma non solo) siano sufficienti per perseguire gli scopi espressi nell'art. 1 LTur. Si è, pertanto, posta la domanda a sapere (al di là di quanto già spiegato a pag. 26 del messaggio: «L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato la mancanza di richiesta, riconducibile a svariati motivi, di sussidi superiori a un milione di franchi») quali siano le ragioni che hanno portato a indicare come percentuale massima di sussidio il 30% del costo preventivato per progetto e come cifra massima un milione di franchi.

Il Consiglio di Stato, nella sua risposta, ha fornito la seguente dettagliata spiegazione.


Le condizioni per la concessione dei sussidi non subiranno modifiche sostanziali, anche se le procedure verranno ottimizzate, grazie alla prevista collaborazione con la società

svizzera di credito alberghiero. La percentuale massima di sussidio pari al 30% dell'investimento è definita dalla LTur già a partire dal lontano 1970 e ha dimostrato negli anni la sua efficacia. La percentuale è adeguata alle esigenze dei promotori di progetti turistici, in quanto:

- I sussidi ai sensi della legge sul turismo sono solo uno degli strumenti dei quali i promotori possono beneficiare. In particolare il Consiglio di Stato segnala che la Confederazione promuove il settore alberghiero attraverso la Società svizzera di credito alberghiero (SCA, [www.sgh.ch](http://www.sgh.ch)) che concede prestiti postergati alle strutture d'alloggio e promuove i progetti innovativi tramite il programma di promozione Innotour ([www.innotour.ch](http://www.innotour.ch)).
- Le aziende turistiche possono inoltre beneficiare della cooperativa "Cooperativa di fideiussione per PMI CFSUD" ([www.cfsud.ch](http://www.cfsud.ch)), fondata nel 1933 con il preciso obiettivo di offrire fideiussioni alle piccole e medie imprese efficienti ed in grado di svilupparsi.
- La grande maggioranza di progetti sostenuti sono progetti privati, in particolare nel settore alberghiero. La ripartizione del finanziamento di questi investimenti è, di regola, la seguente: prestito bancario del 60% del valore di reddito e 40% di mezzi propri. Quando il valore di reddito è inferiore ai costi dell'investimento o il promotore non dispone di sufficienti mezzi finanziari può innanzitutto fare capo alla SCA, che copre la parte mancante dell'investimento o rivolgersi alla Cooperativa di fideiussione CFSUD. Un sussidio fino al 30% dell'investimento è quindi sufficiente. La prassi attuale prevede per i finanziamenti alberghieri un sussidio massimo pari al 15% dell'investimento, che può ulteriormente aumentare nelle regioni periferiche.
- Per quel che concerne i mutui le richieste sono estremamente limitate, in quanto il promotore può già disporre delle alternative descritte sopra e anche in questo caso il massimo del 30% è adeguato alle esigenze. Gli alberghi che hanno bisogno di mutui, oltre al credito bancario, si rivolgono infatti alla SCA.
- Il confronto con altre regioni svizzere mostra chiaramente che con un massimo di sussidio del 30% dell'investimento computabile il Cantone Ticino è in linea con gli altri cantoni (nei Grigioni e nel Vallese il massimo è fissato al 25%). Anche i principali enti in Tirolo e Alto Adige concedono alle strutture alberghiere contributi a fondo perso. L'aliquota di promozione si situa in media tra il 5% e il 10% dei costi sovvenzionabili, in quanto il diritto europeo della concorrenza limita i contributi a fondo perso per gli investimenti privati. Maggiori informazioni sul confronto con altre regioni europee sono elencate dettagliatamente nello studio commissionato dalla SECO "Promozione di singole strutture alberghiere nelle Alpi" di marzo 2012, scaricabile dal sito della SECO ([www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)).



Fig. 21 Contributo di promozione per singolo caso nelle regioni a confronto (anno 2010)



Fonte: BHP – Hanser und Partner AG

La cifra massima di un milione di franchi per sussidio è stata stabilita in base all'esperienza. A titolo di paragone la media degli aiuti concessi a livello cantonale per investimenti alberghieri nell'ultimo quadriennio (2010-2013) ammonta a fr. 270'000.--, mentre la mediana è situata a fr. 120'000.--. Nello stesso periodo 7 strutture su 31 hanno beneficiato di importi superiori al mezzo milione e nessuna di un sussidio superiore al milione, malgrado la legge lo permettesse.

Grandi progetti che necessitano di finanziamenti cantonali superiori al milione sono considerati strategici e in quanto tali possono fare capo ai fondi previsti dal decreto complementare LaLPR. A questo proposito si ricordano le considerazioni espresse nel messaggio n. 6602 del 31 gennaio 2012 (pag. 8-9), in particolare:

- I grandi progetti necessitano di tempi lunghi di maturazione, rendendo una pianificazione finanziaria particolarmente difficile. L'investimento e i sussidi richiesti per la realizzazione di questi progetti sono molto elevati. Il rischio è quello di bloccare dei fondi a discapito di altre iniziative, quando invece sarebbe molto più sensato liberare questi fondi solo una volta che il progetto è giunto a maturazione.
- Un accompagnamento professionale è fondamentale per la maturazione e concretizzazione dei grandi progetti. Particolarmente importante per la loro riuscita è l'elaborazione di un modello imprenditoriale comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.
- Il sostegno pubblico, fino al 90% dei costi per l'elaborazione del modello imprenditoriale e per la fase pianificatoria, permette al promotore di concentrarsi sulla crescita del progetto ed evitare fasi più o meno lunghe di stasi, che riducono sensibilmente la possibilità di passare dall'idea alla realizzazione.
- Un progetto elaborato in maniera professionale, coordinato con tutti gli attori pubblici e privati e che gode di un ampio sostegno a livello regionale, avrà maggiori possibilità di concretizzazione e di reperire i necessari finanziamenti (sia attraverso misure di fundraising professionale sia tramite fondi di investimento interessati a realizzare il progetto con mezzi privati).

Inoltre l'effetto del contributo pubblico sulla redditività di questi importanti investimenti sarebbe marginale. Non va infatti dimenticato che progetti di natura privata, come ad esempio lo Splash & Spa di Rivera, fanno capo a fondi di investimento e non necessitano, per la loro realizzazione, di sussidi pubblici che sarebbero comunque esigui se paragonati all'entità dell'investimento complessivo.

Infine i vincoli e le procedure previsti dalla Legge sulle commesse pubbliche e dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici, ai quali devono sottostare investitori privati che beneficiano di un sussidio superiore al milione di franchi, fanno desistere gli stessi dal richiedere sussidi, in quanto la tempistica verrebbe rallentata e non si potrebbe fare capo agli architetti e alle imprese di fiducia. L'investitore presenta il progetto già elaborato dai propri progettisti e per la realizzazione non si affida a terzi scelti in base a criteri predefiniti, come invece previsto dalla LCPubb.

Maggiori dettagli sulla nuova strategia d'intervento a sostegno di investimenti turistici verranno presentati nel messaggio per la richiesta del credito quadro 2015-2018, redatto sulla base dei risultati del Programma d'impulso per il settore alberghiero e dello studio sull'impatto economico del turismo, entrambi attesi entro maggio-giugno 2014.

A mente della Sottocommissione è comunque da relativizzare l'importanza dei prestiti erogati dalla Società svizzera di credito alberghiero (SCA), perché il loro costo è parecchio alto. Un'altra questione delicata è che la ristrutturazione di alberghi con il rifacimento di bagni, camere, ecc. non è sussidiata. Il rinnovo strutturale e l'adeguamento alle nuove esigenze della clientela (eccezione: Wi-Fi) non ricevono aiuti. Si argomenta che una buona gestione dovrebbe prevedere ammortamenti e accantonare i fondi per questi lavori. Gli alberghi ticinesi invece necessiterebbero proprio di questo genere di interventi.

#### ***L. Cumulatività o meno dei sussidi per investimenti strutturali concessi sulla base della LTur con sussidi previsti da altre leggi settoriali***

La Sottocommissione si è domandata se i sussidi per investimenti strutturali stanziati sulla base della LTur siano cumulabili con sussidi previsti da altre leggi settoriali.

Il Consiglio di Stato, nella sua risposta, ha indicato che i sussidi secondo la LTur sono cumulabili con i prestiti SCA, le fideiussioni CFSud, gli incentivi per il risparmio energetico e altri contributi di fondazioni, associazioni e donazioni.

I sussidi LTur e i sussidi LaLPR di regola non sono cumulabili, anche perché la LaLPR non permette aiuti diretti a singole iniziative imprenditoriali. LTur e LaLPR possono però venire utilizzate in maniera sinergica. A titolo di esempio si segnala che per il progetto delle terme di Acquarossa, l'Ufficio per lo sviluppo economico ha ritenuto opportuno finanziare con la LaLPR un approfondimento volto a valorizzare al meglio le potenzialità del progetto e influenzare in maniera il più possibile positiva la realtà socio-economica della valle e della regione.

Infine a livello locale e regionale, i fondi per il promovimento regionale, di competenza degli enti regionali per lo sviluppo, possono essere cumulati con i fondi LTur nelle regioni periferiche e solo se necessario alla realizzazione del progetto.

Si pone a questo punto la domanda di come siano definite e quali siano le regioni periferiche. La Sottocommissione ritiene che bisognerà procedere con un'analisi, in questo contesto, caso per caso. Il Malcantone, la Valcolla e l'Arbostora, pur appartenendo al Luganese, sono turisticamente periferici. A mente della Sottocommissione solo Ascona, Locarno e Lugano in Ticino sono turisticamente con certezza non periferici.

### **M. Obbligo di restituzione dei sussidi in caso di alienazione con lucro (art. 34 LTur)**

L'art. 34 tratta il caso eventuale di un oggetto sussidiato «alienato con lucro». La Sottocommissione si è posta la questione a sapere quale sia il significato giuridico di «alienato con lucro» e se esistano esempi di applicazione di questa norma.

Il Consiglio di Stato ha fornito al riguardo indicazioni esaustive. Per la definizione giuridica dell'alienazione con lucro si fa capo a quanto applicato in materia tributaria. La legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 (LT) prevede, per l'imposizione dei guadagni conseguiti nell'ambito dell'alienazione di beni immobili e di diritti ad essi relativi, un'imposta cantonale sugli utili immobiliari (TUI) alla quale sono assoggettate tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche.

In pratica quando risulta un utile immobiliare ai sensi della legge tributaria cantonale, l'oggetto sussidiato ai sensi della LTur è alienato con lucro.

Per tutti i casi di trapasso di proprietà di strutture sussidiate viene fatto un accertamento da parte dell'Ufficio dell'amministrazione e del controlling. Un esempio di applicazione è quello che concerne un albergo del Locarnese per il quale è stata intimata la restituzione parziale del contributo a fondo perso versato in quanto lo stesso era stato alienato con lucro. L'ammontare del sussidio da restituire è calcolato in base al promemoria dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sugli ammortamenti sugli attivi immobilizzati delle aziende commerciali.

### **3. Disegno di legge allegato al messaggio governativo e modifiche proposte dalla Commissione**

La Sottocommissione ha proposto alla Commissione, che le ha fatte sue, le seguenti proposte di modifica del Disegno di legge allegato al messaggio n. 6897 (nella colonna di sinistra il testo di cui al Disegno di legge del Consiglio di Stato, nella colonna di destra il testo con le modifiche proposte dalla Commissione):

#### **Art. 5 cpv. 2 (modifica)**

Si è ritenuto opportuno precisare al cpv. 2 che nella composizione del consiglio di amministrazione delle OTR si dovrà tenere conto anche delle competenze specifiche delle persone proposte.

<b>Articolo 5 - Rappresentanza</b>	<b>Articolo 5 - Rappresentanza</b>
<sup>1</sup> Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.	<sup>1</sup> Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.
<sup>2</sup> La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto di un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico.	<sup>2</sup> La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto, oltre che delle competenze specifiche delle persone proposte, di un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico.
<sup>3</sup> I consiglieri di amministrazione delle OTR possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.	<sup>3</sup> I consiglieri di amministrazione delle OTR possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

## Art. 7 cpv. 4 (nuovo)

Nella LTur sono indicati gli azionisti e le loro quote per cui, a richiesta della Sottocommissione, il Consiglio di Stato ha comunicato di non avere nulla in contrario a specificare che le azioni siano nominative e che non siano cedibili. L'unica eccezione riguarderebbe le associazioni di categoria e solo con l'esplicito accordo del Consiglio di Stato.

L'art. 7 cpv. 3 permetterà di modificare la partecipazione delle associazioni di categoria a livello di regolamento di Legge.

In caso di future cessioni, la ripartizione fra gli azionisti rimanenti avverrebbe a mente del Consiglio di Stato tenendo in considerazione quanto segue:

- La ripartizione del capitale azionario è stabilita nella LTur all'art. 7 cpv. 2.
- Le OTR non possono cedere in alcun caso le loro quote azionarie. In caso di un'aggregazione fra due OTR sarebbe necessaria una modifica di legge, in particolare degli articoli 3, 7 e 10.
- Le associazioni di categoria detengono complessivamente il 15% delle azioni. La ripartizione delle azioni avviene fra le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione e deve essere approvata dal Consiglio di Stato.
- Se per una qualche ragione un'associazione dovesse rinunciare alle quote previste dalla legge, le associazioni restanti dovrebbero ritirare le azioni liberate e il Cantone riprenderebbe il seggio in Consiglio d'amministrazione lasciato libero.

È importante ricordare che la ripartizione proposta è stata approvata all'unanimità dal gruppo strategico che ha accompagnato i lavori di revisione della legge e che tutti gli azionisti proposti condividono il modello.

<b>Articolo 7 - In generale</b>	<b>Articolo 7 - In generale</b>
<p><sup>1</sup>L'ATT è una società anonima ai sensi dell'art. 620 del Codice delle obbligazioni.</p> <p><sup>2</sup>Il capitale azionario è così suddiviso: ogni OTR detiene il 15% delle azioni, il Cantone detiene il 25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione detengono complessivamente il 15% delle azioni.</p> <p><sup>3</sup>Le associazioni di categoria azioniste dell'ATT sono elencate nel regolamento.</p>	<p><sup>1</sup>L'ATT è una società anonima ai sensi dell'art. 620 del Codice delle obbligazioni.</p> <p><sup>2</sup>Il capitale azionario è così suddiviso: ogni OTR detiene il 15% delle azioni, il Cantone detiene il 25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione detengono complessivamente il 15% delle azioni.</p> <p><sup>3</sup>Le associazioni di categoria azioniste dell'ATT sono elencate nel regolamento.</p> <p><sup>4</sup>Le azioni sono nominative e non cedibili. Sono cedibili solo le azioni in possesso delle associazioni di categoria, previo esplicito accordo del Consiglio di Stato.</p>

#### **Art. 14 cpv. 1, cpv. 2 lett. c) e n), cpv. 4**

Si è ritenuto opportuno precisare:

- al cpv. 1, che le OTR, oltre a sviluppare e coordinare i prodotti turistici, “ne curano il marketing”;
- al cpv. 2 lett. c), che le OTR hanno il compito di identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici “e l'elaborazione dei relativi prodotti turistici”.

La lettera n) del cpv. 2 è stata stralciata. Il suo contenuto è stato integrato in un nuovo cpv. 4, del seguente tenore: “<sup>4</sup>Le OTR collaborano e curano i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure - in quanto opportuno - con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.”

Si ricorda che in sede di audizione del 25 febbraio 2014, visto che sul versante italiano sono attivi molti progetti Interreg che riguardano il turismo, è stato spiegato da Stefano Rizzi che «*Il Cantone Ticino continuerà a partecipare al finanziamento di progetti Interreg di valenza turistica, beninteso nei casi in cui vi sarà un importante coinvolgimento dell'ATT e delle OTR*» (v. pag. 52 verbale CGF 25.02.2014).

<b>Articolo 14 - Organizzazioni turistiche regionali (OTR)</b>	<b>Articolo 14 - Organizzazioni turistiche regionali (OTR)</b>
<p><sup>1</sup>Le OTR si occupano dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione e sviluppano e coordinano i prodotti turistici.</p> <p><sup>2</sup>Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;</li><li>b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;</li><li>c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici;</li><li>d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;</li><li>e) gestire i marchi turistici locali e regionali;</li><li>f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;</li><li>g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;</li><li>h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;</li><li>i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);</li></ul>	<p><sup>1</sup>Le OTR si occupano dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppano e coordinano i prodotti turistici e ne curano il marketing.</p> <p><sup>2</sup>Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;</li><li>b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;</li><li>c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici e l'elaborazione dei relativi prodotti turistici;</li><li>d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;</li><li>e) gestire i marchi turistici locali e regionali;</li><li>f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;</li><li>g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;</li><li>h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;</li><li>i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);</li></ul>

<p>j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4;</p> <p>k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;</p> <p>l) assicurare il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promozione;</p> <p>m) garantire il coordinamento con le altre OTR;</p> <p>n) collaborare e curare i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico.</p> <p><sup>3</sup>Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.</p>	<p>j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4;</p> <p>k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;</p> <p>l) assicurare il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promozione;</p> <p>m) garantire il coordinamento con le altre OTR.</p> <p><del>n) collaborare e curare i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico.</del></p> <p><sup>3</sup>Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.</p> <p><sup>4</sup>Le OTR collaborano e curano i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure - in quanto opportuno - con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.</p>
---	--

### Art. 15 cpv. 2 lett. b) e i)

Si è ritenuto opportuno precisare:

- al cpv. 2 lett. b), che l'ATT ha il compito di svolgere attività di marketing "e coordinare quelle delle OTR";
- aggiungendo una nuova lettera i) al cpv. 2, che l'ATT ha il compito di "affiancare le OTR e assisterle, se richiesto, nell'elaborazione e nello sviluppo dei prodotti turistici strategici e/o sovraregionali".

<b>Articolo 15 - Agenzia turistica ticinese (ATT)</b>	<b>Articolo 15 - Agenzia turistica ticinese (ATT)</b>
<p><sup>1</sup>L'ATT elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.</p> <p><sup>2</sup>Essa ha in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente;</p> <p>b) svolgere attività di marketing;</p>	<p><sup>1</sup>L'ATT elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.</p> <p><sup>2</sup>Essa ha in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente;</p> <p>b) svolgere attività di marketing e coordinare quelle delle OTR;</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>c) sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali;</li> <li>d) svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi delle analisi dell'osservatorio del turismo;</li> <li>e) gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le OTR;</li> <li>f) sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR;</li> <li>g) sviluppare e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato;</li> <li>h) gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali;</li> <li>d) svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi delle analisi dell'osservatorio del turismo;</li> <li>e) gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le OTR;</li> <li>f) sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR;</li> <li>g) sviluppare e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato;</li> <li>h) gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali.</li> <li>i) affiancare le OTR e assisterle, se richiesto, nell'elaborazione e nello sviluppo dei prodotti turistici strategici e/o sovraregionali.</li> </ul>
---	--

**Art. 22 cpv. 1 lett. a):**

Si è ritenuto di escludere dalle esenzioni dal pagamento della tassa di soggiorno gli ospiti di età inferiore ai 14 anni, allorché i soggetti siano tassati a forfait.

<p><b>Articolo 22 - Esenzioni</b></p> <p><sup>1</sup>Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni;</li> <li>b) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;</li> <li>c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;</li> <li>d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.</li> </ul> <p><sup>2</sup>Le OTR, sentita l'ATT, possono inoltre accordare l'esenzione in casi eccezionali.</p>	<p><b>Articolo 22 - Esenzioni</b></p> <p><sup>1</sup>Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni, esclusi i soggetti tassati a forfait;</li> <li>b) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;</li> <li>c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;</li> <li>d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.</li> </ul> <p><sup>2</sup>Le OTR, sentita l'ATT, possono inoltre accordare l'esenzione in casi eccezionali.</p>
---	---

## Art. 26 cpv. 1

Si è ritenuto opportuno specificare, al cpv. 1, che la concessione di sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici, debbano, di norma, avere anche dimensioni e carattere strategici e/o sovraregionali.

Articolo 26 - In generale	Articolo 26 - In generale
<p><sup>1</sup>Lo Stato può concedere sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione.</p> <p><sup>2</sup>I sussidi sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.</p> <p><sup>3</sup>La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.</p> <p><sup>4</sup>Il sussidio massimo per progetto è pari a un milione di franchi.</p>	<p><sup>1</sup>Lo Stato può concedere sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici e che, di norma, abbiano dimensioni e carattere strategici e/o sovraregionali, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione.</p> <p><sup>2</sup>I sussidi sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.</p> <p><sup>3</sup>La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.</p> <p><sup>4</sup>Il sussidio massimo per progetto è pari a un milione di franchi.</p>

## Art. 30 cpv. 1 e 2

Si è ritenuto necessario suddividere l'articolo in due capoversi. Nel secondo si è introdotto il principio secondo cui i criteri, elencati nel primo capoverso, "<sup>2</sup>...sono di regola cumulativi. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento." La Sottocommissione ha discusso a lungo del tema alla luce dell'esempio dei parchi botanici (ad es. Parco Scherrer a Morcote, Parco botanico delle Isole di Brissago), giungendo alla conclusione che esigere cumulativamente e senza eccezioni l'adempimento di tutti i criteri elencati renderebbe praticamente impossibile il finanziamento di queste preziose realtà, fondamentali all'interno del panorama turistico del Cantone Ticino ma notoriamente non sempre (almeno in parte) sostenibili finanziariamente.

Il Consiglio di Stato, invece, ritiene che i criteri elencati all'art. 30 debbano essere cumulativi e tutti ugualmente importanti. A sua mente, alcuni criteri, come la concordanza e la sostenibilità finanziaria, sarebbero condizioni necessarie per la concessione dei sussidi. Gli altri criteri avrebbero anche un influsso sulla percentuale di aiuto.

Articolo 30 - Criteri di decisione	Articolo 30 - Criteri di decisione
<p>Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale;</li><li>b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;</li></ul>	<p><sup>1</sup>Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale;</li><li>b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;</li></ul>



c) la sostenibilità finanziaria del progetto; d) il piano di finanziamento; e) la disponibilità finanziaria.	c) la sostenibilità finanziaria del progetto; d) il piano di finanziamento; e) la disponibilità finanziaria.  <sup>2</sup> I criteri sono di regola cumulativi. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.
--	--

**Art. 42 (nuovo) e Art. 43 (nuova numerazione)**

Si è ritenuto di introdurre un nuovo art. 42 (con nuova numerazione dell'art. 42 del Disegno di legge originario), che preveda che al termine del primo anno completo di attività la nuova organizzazione turistica cantonale venga sottoposta ad audit esterno.

**Capitolo secondo - Disposizioni transitorie e finali**

	<p><b>Articolo 42 - Audit [nuovo]</b></p> <p>Al termine del primo anno completo di attività la nuova organizzazione turistica cantonale sarà sottoposta ad audit esterno.</p>
--	---

<p><b>Articolo 42 - Entrata in vigore</b></p> <p><sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>	<p><b>Articolo 43 - Entrata in vigore</b></p> <p><sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>
---	---

## VII. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La Commissione concorda con le considerazioni di cui al messaggio governativo (punto VI. Congruenza con le linee direttive e il Piano Finanziario). Ritiene opportuno, vista la loro complessità e articolazione, riportarle integralmente in questa sede.

L'implementazione di una nuova organizzazione turistica è un obiettivo specifico delle linee direttive 2012-2015, area "Formazione, lavoro e sviluppo economico", scheda no. 21.

I crediti necessari al finanziamento del presente credito sono previsti a PFI nel settore 71 Promozione economica, posizione 711.1 Turismo: L-Tur, collegati al centro di responsabilità budgetaria (CRB) 833.

Per la valutazione delle conseguenze sulla dotazione della pianificazione finanziaria 2012-2015 sono state considerate le seguenti necessità di erogazione per :

- investimenti già decisi in base al messaggio n. 6272 concernente il periodo 2010-2013 (e in minima parte in base al messaggio n. 5724 relativo al periodo 2006-2009);
- azioni previste in base al messaggio n. 6833, concernente l'anno di transizione 2014;
- il primo anno di attività dell'ATT nel 2015, in base al presente messaggio.

Per quanto concerne gli investimenti già decisi sulla base dei messaggi n. 6272 e n. 5724, si segnala che circa 7 milioni di franchi sono ancora da erogare e sono pertanto da ritenersi già impegnati a piano finanziario 2012-2015.

Il messaggio n. 6833 concernente la richiesta di stanziamento di un credito complessivo di fr. 10'000'000.-- per l'anno di transizione 2014, comporta, in base ai rispettivi decreti legislativi, le seguenti conseguenze a piano finanziario 2012-2015:

- sussidi cantonali a sostegno degli investimenti e delle attività per il turismo (fr. 6'000'000. --) nel 2014: l'erogazione di questi sussidi avviene normalmente circa 2-4 anni dopo l'anno di decisione (periodo necessario per la realizzazione e conclusione di un progetto) e non intacca pertanto in maniera significativa la disponibilità del piano finanziario 2012-2015;
- finanziamento delle attività di promozione turistica (fr. 2'000'000.--) svolte dall'Ente ticinese per il turismo (ETT) nel 2014: questo importo verrà erogato integralmente nel corso dello stesso anno;
- campagna promozionale straordinaria (fr. 2'000'000.--) promossa dall'ETT tra il 2014 e il 2017 in relazione con l'apertura della galleria di base del San Gottardo: di questo importo solo una minima parte inciderà sul piano finanziario 2012-2015, in quanto le maggiori uscite sono previste a partire dal 2016.

Nella pianificazione finanziaria 2012-2015 è stata inoltre considerata la necessità di versare il contributo annuo per l'attività della nuova ATT nel corso del 2015, pari a 6 milioni di franchi.

Considerando lo stato di erogazione nel corso del 2013 leggermente inferiore rispetto a quanto preventivato, complessivamente la dotazione del piano finanziario 2012-2015 supererà i 15 milioni e sarà sufficiente per far fronte agli impegni del prossimo biennio.

Infine, la dotazione del Piano finanziario L-TUR per il periodo 2014 (anno di transizione LTur) e 2015-2018 (nuovo quadriennio) tiene conto dei seguenti fattori:


- per il 2014-2015 le cifre sono quelle iscritte a Piano finanziario 2012-2015;
- per il 2016-2018 relativo alla prossima legislatura (2016-2019) il calcolo è stato fatto considerando l'erogazione annuale di 6 milioni annuali all'ATT (oggetto del presente messaggio) nonché degli importi necessari affinché i sussidi sugli investimenti decisi con i crediti quadro precedenti e quello per l'anno di transizione 2014 possano essere erogati sull'arco di 4 anni.

*Turismo: LTUR PF, cifra 711 1	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2015-2018
	consuntivo mio fr.	PF mio fr.	PF mio fr.	PF mio fr.	stimato mio fr.	stimato mio fr.	stimato mio fr.	totale mio fr.
Piano finanziario degli investimenti (valori lordi)	4.78	7.10	7.36	7.36	12.25	7.75	7.25	34.61

Lo stanziamento del nuovo credito quadro LTUR per il quadriennio 2015-2018 determina a Piano finanziario le seguenti conseguenze per le spese effettive previste:

<b>spese di investimento</b>	<b>PF, cifra 711 1</b>	<b>Turismo: LTur</b>	<b>fr. 34.61 mio.</b>
		Di cui contributo ATT per promozione turistica	fr. 24.00 mio

Con la presentazione nel 2014 della richiesta di un credito quadro specifico per gli investimenti 2015-2018 verrà infine elaborata la richiesta complessiva per la dotazione LTur a piano finanziario per il periodo 2016-2019. Complessivamente la situazione dei crediti quadro nel periodo 2010-2018 (escluse le campagne straordinarie) è riassunta nell'immagine seguente:



Modifiche dell'effettivo del personale: nessuna.

Conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna.

## **VIII. ATTI PARLAMENTARI**

La Commissione prende atto che l'iniziativa parlamentare elaborata presentata da Michele Foletti e cofirmatari concernente la modifica dell'art. 11 lett. d) della legge sul turismo del 30 novembre 1998, che il Consiglio di Stato proponeva di respingere (cfr. il messaggio n. 6652 del 19 giugno 2012), è stata nel frattempo ritirata.

## **IX. CONCLUSIONI**

Alla luce dell'esame effettuato la Commissione della gestione e delle finanze, ritenuto che questo importante progetto dovrà essere costantemente monitorato, invita il Gran Consiglio ad approvare, con le modifiche proposte nel presente rapporto, il messaggio 14 gennaio 2014 riguardante la nuova legge sul turismo (LTur) e lo stanziamento di un credito quadro di fr. 24'000'000.-- per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese nel quadriennio 2015-2018. Il tutto approvando il presente rapporto, unitamente al messaggio n. 6897 del 14 gennaio 2014 (con l'allegato Rapporto finale del gruppo tecnico per la revisione della legge sul turismo, che ne è parte integrante), al disegno di Legge sul turismo (LTur) con allegato (Modifica dell'art. 57 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010; modifica degli art. 4 cpv. 1, 8 cpv. 1, 11 cpv. 2, 14, 16 e 16a della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994), al Disegno di Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 24'000'000.-- in base alla legge sul turismo del XXX per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese SA nel quadriennio 2015-2018, e al Disegno di Decreto legislativo concernente la costituzione dell'Agenzia turistica ticinese SA, ad esso allegati.

Per la Commissione gestione e finanze:

Carlo Luigi Caimi, relatore  
Bacchetta-Cattori - Badasci - Brivio - Caverzasio -  
Chiesa - Dadò - Garobbio - Guerra - Guidicelli -  
Kandemir Bordoli - Lurati S. - Vitta

Disegno di

## **LEGGE**

### **sul turismo (LTur)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 giugno 2014 n. 6897 della Commissione della gestione e delle finanze,

**decreta:**

## **TITOLO I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1**

#### **Scopo**

<sup>1</sup>La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone e soddisfare al meglio i bisogni del turista.

<sup>2</sup>Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi sia nella loro promozione.

<sup>3</sup>Lo Stato e le organizzazioni competenti si coordinano nell'applicazione della legge per promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione, assistenza e offerta turistica.

### **Articolo 2**

#### **Competenze**

L'applicazione della legge è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato;
- b) delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR);
- c) dell'Agenzia turistica ticinese (ATT), su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR.

## **TITOLO II**

### **Capitolo primo - Organizzazione**

#### **A. Organizzazioni turistiche regionali (OTR)**

### **Articolo 3**

#### **In generale**

<sup>1</sup>Le OTR sono corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.

<sup>2</sup> Il territorio delle OTR corrisponde alle regioni attorno ai quattro agglomerati individuati dal Piano Direttore.

<sup>3</sup> I Comuni sono soci di diritto dell'OTR della propria regione.

<sup>4</sup> Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti. Ai Comuni si applica l'art. 24.

<sup>5</sup> Ogni modifica allo Statuto delle OTR deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio di Stato.

#### **Articolo 4**

##### **Organi**

<sup>1</sup> Gli organi delle OTR sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

<sup>2</sup> Le OTR possono dotarsi di ulteriori organi, secondo i propri statuti.

#### **Articolo 5**

##### **Rappresentanza**

<sup>1</sup> Nell'assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

<sup>2</sup> La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto, oltre che delle competenze specifiche delle persone proposte, di un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico.

<sup>3</sup> I consiglieri di amministrazione delle OTR possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

#### **Articolo 6**

##### **Funzionamento**

<sup>1</sup> Le OTR registrano la contabilità seguendo il piano contabile definito dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi le OTR affidano un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del consiglio d'amministrazione. I contenuti minimi del rapporto sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

<sup>3</sup> I rapporti di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro discussione in assemblea.

<sup>4</sup> Nelle OTR i rapporti d'impiego sono regolati dal diritto privato.

<sup>5</sup> Per il resto, il funzionamento e le competenze delle OTR sono stabiliti nei rispettivi statuti.

## **B. Agenzia turistica ticinese (ATT)**

### **Articolo 7**

#### **In generale**

<sup>1</sup> L'ATT è una società anonima ai sensi dell'art. 620 del Codice delle obbligazioni.

<sup>2</sup> Il capitale azionario è così suddiviso: ogni OTR detiene il 15% delle azioni, il Cantone detiene il 25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione detengono complessivamente il 15% delle azioni.

<sup>3</sup> Le associazioni di categoria azioniste dell'ATT sono elencate nel regolamento.

<sup>4</sup> Le azioni sono nominative e non cedibili. Sono cedibili solo le azioni in possesso delle associazioni di categoria, previo esplicito accordo del Consiglio di Stato.

### **Articolo 8**

#### **Organi**

Gli organi dell'ATT sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione.

### **Articolo 9**

#### **Funzionamento**

<sup>1</sup> L'ATT è sottoposta alla revisione limitata ai sensi del Codice delle obbligazioni.

<sup>2</sup> Nell'assemblea ogni azione corrisponde a un voto.

### **Articolo 10**

#### **Consiglio d'amministrazione**

<sup>1</sup> I membri del consiglio di amministrazione devono disporre di competenze specifiche.

<sup>2</sup> Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri.

<sup>3</sup> Le quattro OTR hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

<sup>4</sup> Le associazioni di categoria di cui all'art. 7 cpv. 3 hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

<sup>5</sup> La rappresentanza del Cantone è regolata ai sensi dell'art. 762 del Codice delle obbligazioni.

<sup>6</sup> I consiglieri di amministrazione dell'ATT possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

## **C. Commissioni permanenti**

### **Articolo 11**

#### **Commissione marketing**

<sup>1</sup>L'ATT costituisce e gestisce una commissione marketing, con lo scopo di elaborare la strategia e il programma cantonale di marketing e di assicurare un ottimale coordinamento.

<sup>2</sup>La commissione è composta dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell'ATT.

### **Articolo 12**

#### **Altre commissioni permanenti**

Gli statuti dell'ATT e delle OTR possono prevedere ulteriori commissioni.

## **Capitolo secondo - Compiti e competenze**

### **Articolo 13**

#### **Stato**

Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti:

- a) sostenere la politica turistica cantonale e seguirne regolarmente lo sviluppo;
- b) coordinare la politica turistica con le altre politiche settoriali cantonali;
- c) sottoporre al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a finanziare l'attività dell'ATT e del credito quadro per la concessione di sussidi agli investimenti e alle attività turistiche;
- d) stanziare ed erogare annualmente il contributo all'ATT in base al piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 15;
- e) formulare i criteri per l'elaborazione dei piani strategici e dei piani contabili;
- f) valutare le richieste di sussidio e concedere gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge;
- g) fissare le tasse per il turismo di cui agli art. 21 cpv. 4, 23 cpv. 3, 23 cpv. 4, 24 cpv. 3 di regola per il quadriennio;
- h) fissare e adeguare, su richiesta dell'ATT, la percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento;
- i) assicurare il riversamento alle OTR della tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio;
- j) assicurare il riversamento all'ATT della quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, prelevata secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003;
- k) stimolare e sostenere, in collaborazione con le OTR, la sensibilizzazione della popolazione ticinese sull'importanza del turismo;



- l) promuovere la ricerca nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio del turismo;
- m) vigilare sull'applicazione della presente legge.

#### **Articolo 14**

#### **Organizzazioni turistiche regionali (OTR)**

<sup>1</sup>Le OTR si occupano dell'animazione, dell'assistenza e dell'informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppano e coordinano i prodotti turistici e ne curano il marketing.

<sup>2</sup>Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti:

- a) coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;
- b) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;
- c) identificare e istituire centri di competenza per i campi d'attività strategici e l'elaborazione dei relativi prodotti turistici;
- d) stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- e) gestire i marchi turistici locali e regionali;
- f) elaborare e produrre l'informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;
- g) gestire gli uffici e gli sportelli d'informazione;
- h) raccogliere e gestire le informazioni sull'offerta turistica nel proprio comprensorio;
- i) curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);
- j) fissare l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all'art. 24 cpv. 4;
- k) fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio e il contributo comunale;
- l) assicurare il riversamento all'ATT del 20% della tassa di promozione;
- m) garantire il coordinamento con le altre OTR.

<sup>3</sup>Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all'ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.

<sup>4</sup>Le OTR collaborano e curano i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure - in quanto opportuno - con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.

## Articolo 15

**Agenzia turistica  
ticinese (ATT)**

<sup>1</sup>L'ATT elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.

<sup>2</sup>Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente;
- b) svolgere attività di marketing e coordinare quelle delle OTR;
- c) sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali;
- d) svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi delle analisi dell'osservatorio del turismo;
- e) gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le OTR;
- f) sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR;
- g) sviluppare e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato;
- h) gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali.
- i) affiancare le OTR e assisterle, se richiesto, nell'elaborazione e nello sviluppo dei prodotti turistici strategici e/o sovraregionali.

## Capitolo terzo - Finanziamento

### Articolo 16

**OTR**

Le OTR sono finanziate:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con l'80% della tassa di promozione;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;
- g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- h) con il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.

### Articolo 17

**ATT**

L'ATT è finanziata:

- a) con il credito quadro cantonale, stanziato in base al piano strategico e finanziario quadriennale;
- b) con la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, pari al 0.9% del prodotto lordo;
- c) con il 20% della tassa di promozione riversata dalle OTR;

- d) con eventuali ulteriori riversamenti da parte delle OTR;
- e) da mandati specifici e fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;
- f) con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società.

### **Articolo 18**

#### **Fondo di funzionamento**

<sup>1</sup>Le OTR costituiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere le OTR che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti di animazione, assistenza, informazione, sviluppo e coordinamento dei prodotti turistici, debitamente comprovati nei piani strategici e finanziari regionali.

<sup>2</sup>Il fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno.

<sup>3</sup>Il fondo è gestito dall'ATT, che valuta annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo.

<sup>4</sup>Le OTR possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della strategia turistica regionale e cantonale.

<sup>5</sup>L'eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra le OTR, in funzione del loro contributo al fondo.

## **Capitolo quarto - Tasse per il turismo**

### **Articolo 19**

#### **In generale**

<sup>1</sup>Sull'insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

- a) la tassa di soggiorno;
- b) la tassa di promozione;
- c) il contributo comunale per il turismo.

<sup>2</sup>Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l'elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

### **Articolo 20**

#### **Notifica dei pernottamenti**

<sup>1</sup>I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.

<sup>2</sup>Le modalità di trasmissione dei dati così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico sono stabilite dal regolamento.

<sup>3</sup>I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.

## Articolo 21

### Tassa di soggiorno

<sup>1</sup>La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

<sup>2</sup>Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

<sup>3</sup>I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

<sup>4</sup>L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

<sup>5</sup>I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.-- e fr. 100. -- per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

<sup>6</sup>Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

## Articolo 22

### Esenzioni

<sup>1</sup>Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni, esclusi i soggetti tassati a forfait;
- b) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;
- c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.

<sup>2</sup>Le OTR, sentita l'ATT, possono inoltre accordare l'esenzione in casi eccezionali.

## Articolo 23

### Tassa di promozione

<sup>1</sup>La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico.

<sup>2</sup> Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio.

<sup>3</sup> L'importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.-- al massimo per pernottamento assoggettato alla tassa di soggiorno.

<sup>4</sup> L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.

#### **Articolo 24**

##### **Contributo comunale**

<sup>1</sup> Il Contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività delle OTR.

<sup>2</sup> Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e agli importi annuali fissi incassati sul territorio del comune durante l'anno che precede la tassazione.

<sup>3</sup> L'aliquota sui pernottamenti è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.20 al massimo per pernottamento, differenziato in funzione della categoria di alloggio.

<sup>4</sup> L'aliquota sugli importi annuali fissi varia, a dipendenza dell'offerta turistica esistente e della categoria di alloggio, da un minimo del 5% fino a un massimo del 30% dell'importo incassato dalle OTR nel Comune.

<sup>5</sup> Il contributo comunale minimo deve comunque essere di fr. 200. -- all'anno.

#### **Articolo 25**

##### **Tassazione d'ufficio**

<sup>1</sup> Le OTR possono tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.

<sup>2</sup> La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

### **TITOLO III - Sussidi cantonali**

#### **Articolo 26**

##### **In generale**

<sup>1</sup> Lo Stato può concedere sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici e che, di norma, abbiano dimensioni e carattere strategici e/o sovraregionali, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione.

<sup>2</sup> I sussidi sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.

<sup>3</sup>La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

<sup>4</sup>Il sussidio massimo per progetto è pari a un milione di franchi.

### **Articolo 27**

**Categorie di progetti** Gli investimenti e le attività sussidiate si suddividono principalmente nelle seguenti categorie:

- a) investimenti strutturali;
- b) studi, iniziative, attività e progetti speciali;
- c) progetti interdipartimentali, intercantionali e federali;
- d) contratti e mandati di prestazione.

### **Articolo 28**

**Percentuale del sussidio** <sup>1</sup>Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. a non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

<sup>2</sup>Il sussidio per progetti di cui all'art 27, lett. b e c non può superare il 90% del costo preventivato del progetto.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può finanziare fino al 100% specifici contratti o mandati di prestazione a favore del turismo cantonale, di cui all'art. 27 lett. d.

### **Articolo 29**

**Forma del sussidio** Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:

- a) contributi a fondo perso;
- b) mutui agevolati.

### **Articolo 30**

**Criteri di decisione** <sup>1</sup>Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:

- a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale;
- b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;
- c) la sostenibilità finanziaria del progetto;
- d) il piano di finanziamento;
- e) la disponibilità finanziaria.

<sup>2</sup>I criteri sono di regola cumulativi. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

### **Articolo 31**

#### **Mutuo agevolato**

<sup>1</sup>Il mutuo agevolato può essere senza interesse o con un interesse moderato.

<sup>2</sup>La durata massima del mutuo è di 30 anni.

<sup>3</sup>Se necessario, il Consiglio di Stato può concedere l'esenzione al rimborso durante i primi 5 anni.

<sup>4</sup>I rapporti giuridici relativi ai mutui concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

### **Articolo 32**

#### **Autorità competenti**

I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

### **Articolo 33**

#### **Obbligo di informazione**

Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve fornire all'autorità ogni informazione relativa all'oggetto dell'aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

### **Articolo 34**

#### **Restituzione**

<sup>1</sup>Se un oggetto sussidiato secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

<sup>2</sup>L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

<sup>3</sup>A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. Esso è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari.

### **Articolo 35**

#### **Diritto suppletorio**

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

## **TITOLO IV**

### **Capitolo primo - Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto**

#### **Articolo 36**

#### **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.--, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

### **Articolo 37**

**Esecuzione forzata** La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889.

### **Articolo 38**

**Rimedi di diritto** <sup>1</sup>Contro le decisioni di diritto amministrativo degli enti è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  
<sup>2</sup>Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

## **Capitolo secondo - Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 39**

**Costituzione ATT** La data e le modalità di costituzione dell'ATT sono fissati dal Consiglio di Stato.

### **Articolo 40**

**Contratti e rapporti d'impiego** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato, sentito l'ETT, fissa la data dello scioglimento dell'ente.  
<sup>2</sup>Allo scioglimento dell'ETT, il Cantone riprende gli attivi e i passivi dell'ETT, fatti salvi i rapporti di cui ai cpv. 3 e 4.  
<sup>3</sup>L'ATT subentra, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti dall'ETT per le attività previste dalla legge.  
<sup>4</sup>L'ATT, entro i limiti imposti dalle necessità aziendali, s'impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con i dipendenti dell'ETT.

### **Articolo 41**

**Abrogazione** La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è abrogata.

### **Articolo 42**

**Audit** Al termine del primo anno completo di attività la nuova organizzazione turistica cantonale sarà sottoposta ad audit esterno.

### **Articolo 43**

**Entrata in vigore** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  
<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.



## ALLEGATO

### Modifica di leggi

#### 1. La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 è modificata come segue:

##### Art. 57

Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all'art. 23 cpv. 4 della legge sul turismo del XX XX XXXX avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.

#### 2. La legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994 è modificata come segue:

##### Art. 2 cpv. 1

<sup>1</sup>La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dalle Organizzazioni turistiche regionali.

##### Art. 4 cpv. 1

<sup>1</sup>Il Dipartimento definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d'esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e delle Organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti.

##### Art. 8 cpv. 1

<sup>1</sup>Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.

##### Art. 11 cpv. 2

<sup>2</sup>I Comuni, le Organizzazioni turistiche regionali, i Patriziati ed altri enti pubblici o privati interessati partecipano al finanziamento dell'opera nella misura massima del 30% dei costi totali.

##### Art. 14

<sup>1</sup>I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dalle Organizzazioni turistiche regionali.

<sup>2</sup>Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Gran Consiglio decide in sede di preventivo.

<sup>3</sup>Il Dipartimento assegna i contributi alle singole Organizzazioni turistiche regionali in base all'estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.

## **Art. 16**

Le Organizzazioni turistiche regionali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri enti locali, a Gruppi di gestione dei sentieri formati da Organizzazioni turistiche regionali oppure ad altri enti pubblici o privati.

## **Art. 16a**

<sup>1</sup>I Gruppi di gestione dei sentieri sono enti di diritto pubblico, creati dalle Organizzazioni turistiche regionali, il cui compito consiste nella sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento modalità di costituzione, di funzionamento e di finanziamento dei Gruppi di gestione dei sentieri.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 24'000'000.-- in base alla legge sul turismo del XXX per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese SA nel quadriennio 2015-2018**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

È stanziato un credito quadro di fr. 24'000'000.-- per il finanziamento delle attività svolte dall'Agenzia turistica ticinese SA durante il periodo 2015-2018.

### **Articolo 2**

Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione e l'erogazione del presente credito quadro in singoli crediti di impegno annuali tenuto conto del piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, presentato dall'Agenzia turistica ticinese SA.

### **Articolo 3**

Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di erogazione del contributo.

### **Articolo 4**

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

### **Articolo 5**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **concernente la costituzione dell' Agenzia turistica ticinese SA**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamato il messaggio n. 6833 del 9 luglio 2013;
- visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato è incaricato di costituire l' Agenzia turistica ticinese SA (ATT) ai sensi dell'art. 7 della legge sul turismo del xx xx 2014.

<sup>2</sup>È autorizzata la sottoscrizione di azioni della costituenda ATT per un importo di fr. 125'000.-- pari al 25% del capitale sociale.

#### **Articolo 2**

È accordato un contributo di fr. 300'000.-- a favore delle quattro costituende organizzazioni turistiche regionali, al fine di garantire i necessari mezzi finanziari per la sottoscrizione di una quota cadauna del 15% del capitale sociale della costituenda ATT.

#### **Articolo 3**

Le spese di costituzione della ATT sono interamente a carico del Cantone.

#### **Articolo 4**

La spesa complessiva è iscritta al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, e posta a carico dei crediti richiesti tramite messaggio n. 6833 del 9 luglio 2013.

#### **Articolo 5**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup>Il presente decreto ha validità di un anno dalla sua entrata in vigore.